

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile

Ordinanza 5 ottobre 2018, n. 24427

Integrale

IVA - IRPEG - IRAP - Avviso di accertamento - Configurabilità di una motivazione meramente apparente - Sentenza totalmente disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici ai fatti di causa - Accoglimento

Integrale

IVA - IRPEG - IRAP - Avviso di accertamento - Configurabilità di una motivazione meramente apparente - Sentenza totalmente disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici ai fatti di causa - Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA E. L. - Presidente

Dott. NONNO Giacomo M - Consigliere

Dott. TRISCARI Giancarlo - Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. - Consigliere

Dott. GORI P. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1414/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.P.A., incorporante per fusione la (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell'Avv. (OMISSIS);

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata Latina, n. 753/39/09 depositata il 16/11/2009.

Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 6/3/2018 dal Consigliere Dott. Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

- Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata Latina, (in seguito, CTR) veniva rigettato l'appello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, accolto l'appello incidentale proposto (OMISSIS) S.P.A. (oggi (OMISSIS) S.P.A., giusta atto di fusione e incorporazione, in seguito, la contribuente), aventi ad oggetto la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina (in seguito, CTP) n. 401/5/2006; a sua volta, la decisione di primo grado riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEG e IRAP per l'anno di imposta 2002, con cui venivano rettificati ricavi non dichiarati, costi per materie prime sussidiarie e di consumo, costi per servizi, ammortamenti, oneri diversi di gestione, indebite detrazioni, violazione dell'obbligo di fatturazione, omesse fatturazioni, irregolare tenuta della contabilità in conseguenza;

- In particolare, la contribuente proponeva ricorso avanti alla CTP contestando l'avviso, tra l'altro, per assenza dei presupposti dei rilievi alla base, e i giudici di prime cure accoglievano il ricorso, tranne che per il recupero di una singola voce di ammortamento, relativa a macchine chiudi contenitori; l'Agenzia proponeva appello per la riforma della sentenza, e la contribuente proponeva appello incidentale per il recupero predetto; la CTR rigettava l'appello principale ed accoglieva l'appello incidentale, ritenuto che anche per la voce di ammortamento in contestazione valessero le medesime argomentazioni di merito valide per il resto dell'avviso, favorevoli alla contribuente;

- Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione l'Agenzia affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

RITENUTO

che:

- Preliminarmente, la controricorrente eccepisce l'improcedibilità del ricorso, per essere stata la sentenza impugnata pubblicata il 16.11.2009, non notificata, e per aver la contribuente ricevuto la notifica del ricorso con raccomandata spedita il 3.1.2011 e ricevuta il 5.1.2011, oltre il termine dell'articolo 327 c.p.c.;

- L'eccezione è destituita di fondamento; premesso che non è applicabile al caso di specie il termine breve semestrale introdotto all'articolo 327 c.p.c., con L. n. 69 del 2009, il quale si applica ai giudizi instaurati in primo grado successivamente al 4 luglio 2009, ma il termine annuale vigente ratione temporis, al 16 novembre 2010 devono aggiungersi i 46 giorni della sospensione feriale pure al tempo vigenti; il 46 giorno coincide poi con un giorno festivo, essendo il 1 gennaio 2011, come pure il 2 gennaio, domenica. Pertanto, al 3 gennaio 2011, termine così prorogato, la consegna all'ufficiale postale per la notifica del ricorso è stata tempestiva;

- Sempre in via preliminare, la contribuente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto, a suo dire, riproporrebbe le doglianze di merito già disattese, rendendo il processo per Cassazione un terzo grado di merito. L'eccezione è infondata, poiché l'Agenzia non chiede alla Corte una rivalutazione degli accertamenti in fatto svolti dai giudici di merito ma censura violazioni di legge, in particolare nella costruzione della motivazione della sentenza gravata tali da determinare, secondo l'Amministrazione, la nullità della sentenza per l'impossibilità di seguire l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello in relazione ai fatti di causa ed ai motivi di appello;

- Con il primo motivo di ricorso, si censura la nullità della sentenza, violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, motivazione apparente, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 4, per non aver la CTR riportato lo svolgimento dei fatti di causa e le questioni sulle quali l'Agenzia ha chiesto l'intervento riformatore del giudice di appello, ossia i motivi;

- Il motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che sussiste il vizio di motivazione apparente quando essa risulta fondata su una mera formula di stile, riferibile a qualunque controversia, disancorata dalla fattispecie concreta e sprovvista di riferimenti specifici, del tutto inadeguata a rivelare la "ratio decidendi" e ad evidenziare gli elementi che giustifichino il convincimento del giudice e ne rendano dunque possibile il controllo di legittimità (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053);

- La sentenza risulta così nulla perché affetta da "error in procedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232);
- Nel caso di specie la motivazione della sentenza gravata, con l'unica eccezione di un riferimento alla "perizia giurata redatta" descrittiva delle lavorazioni, e un riferimento vago a "bolle e fatture di lavorazione relative all'alluminio e fatture di vendita" e' del tutto priva di riferimenti concreti alla fattispecie, se non attraverso formule stereotipate, in particolare: "non sono condivisibili le argomentazioni esposte dall'ufficio a sostegno dell'atto di appello in quanto generiche e non supportate da validi elementi probatori" e "le contestazioni dell'ufficio appaiono pertanto generiche, infondate e soltanto presuntive mentre la contribuente ha argomentato la sua difesa fornendo validi elementi e documentazione probatoria non vanificata dai rilievi dell'ufficio";
- Tali passaggi motivazionali rientrano a pieno titolo nel paradigma della motivazione apparente in primo luogo in quanto largamente scollegati a riferimenti puntuali alla fattispecie concreta, attraverso il richiamo analitico a documenti e alle ragioni di condivisione di una tesi piuttosto che di un'altra; in secondo luogo, manca l'individuazione delle doglianze oggetto di impugnazione, non essendo evincibili i motivi di appello, se non vagamente attraverso la narrazione in fatto, inidonea ad individuare con precisione la causa petendi, in quanto vi si legge: "l'appellante sostiene peraltro in appello che l'accertamento operato e' legittimo; sostiene altresì che la pretesa erariale e' fondata, sostiene altresì che le giustificazioni relative agli sfridi e scarti fornite dalla contribuente non sono condivisibili mentre risultano fondati i rilievi e le contestazioni dell'ufficio anche in merito alla mancata fatturazione di merce";
- La motivazione difetta in conclusione tanto della chiara enunciazione e dimostrata assimilazione dei motivi d'appello, quanto delle razionali e puntuali risposte a ciascuno di essi, sillogismi necessari per poterne rendere controllabile l'iter logico motivazionale seguito dai giudici di appello; il contenuto dell'impugnazione dell'Agenzia merita dunque di essere rimeditato da parte della CTR;
- L'accoglimento del primo motivo, determina l'assorbimento del secondo motivo, in cui viene fatto valere un vizio motivazionale, e la sentenza dev'essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, oltre che per il regolamento delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe il secondo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale, in diversa composizione, in ordine al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.